

SEMINARIO

Gestione del Controllo Qualità nell'Industria 4.0 e Transizione digitale

Opportunità ed Agevolazioni Industria 4.0

26 OTTOBRE 2023

IL PIANO TRANSIZIONE 4.0

1. Il requisito soggettivo
2. Gli investimenti agevolabili
3. I beni di cui agli allegati A e B della legge 232/2016
4. I requisiti Transizione 4.0
5. La quantificazione del credito
6. Le modalità di fruizione del credito
7. La rideterminazione del credito
8. Il regime sanzionatorio
9. Gli adempimenti previsti dalla normativa

Il Piano Transizione 4.0, con gli artt. 1, commi da 184 a 197, della legge 160/2019, n. 1, commi da 1051 a 1063, della legge 178/2020 e n. 1, comma 44, della legge 234/2021 ha previsto un credito d'imposta atto a incentivare le imprese che investono in **beni strumentali nuovi, materiali e immateriali, spese di Ricerca e Sviluppo, innovazione tecnologica, design ed ideazione estetica, formazione, funzionali alla trasformazione tecnologica e digitale** dei processi produttivi destinati a strutture ubicate nel territorio dello Stato.

1. IL REQUISITO SOGGETTIVO

Beneficiari delle agevolazioni sono le imprese residenti nel territorio dello Stato, incluse le stabili organizzazioni di soggetti non residenti, indipendentemente dalla natura giuridica, dal settore economico di appartenenza, dalla dimensione e dal regime fiscale di determinazione del reddito.

Sono escluse dalle agevolazioni le imprese in stato di liquidazione volontaria, fallimento, liquidazione coatta amministrativa, concordato preventivo senza continuità aziendale o sottoposte ad altre procedure concorsuali e le imprese destinatarie di sanzioni interdittive.

1. IL REQUISITO SOGGETTIVO

La fruizione del beneficio è condizionata al rispetto della normativa sulla **sicurezza** nei luoghi di lavoro, applicabili in ciascun settore, e al corretto adempimento degli obblighi di versamento dei contributi previdenziali e assistenziali a favore dei lavoratori.

2. GLI INVESTIMENTI AGEVOLABILI

Sono agevolabili gli investimenti in beni materiali e immateriali nuovi strumentali all'esercizio dell'attività d'impresa effettuati in acquisto diretto, in locazione finanziaria mediante contratti d'appalto e costruzioni in economia.

Sono esclusi dalle agevolazioni:

- I mezzi di trasporto abilitati alla circolazione stradale
- I beni con coefficienti di ammortamento, ai fini fiscali, inferiori al 6,5%
- Le costruzioni e i fabbricati
- I beni gratuitamente devolvibili delle imprese operanti in concessione e a tariffa nei settori dell'energia, dell'acqua, dei trasporti, delle infrastrutture, delle poste, delle telecomunicazioni, della raccolta e depurazione delle acque di scarico e della raccolta e smaltimento dei rifiuti.

2. GLI INVESTIMENTI AGEVOLABILI

I beni materiali ammessi sono indicati nell'allegato A di cui alla legge n. 232/2016, ed in particolare:

- Macchine e impianti di produzione il cui funzionamento è controllato da sistemi computerizzati o gestito tramite opportuni sensori e azionamenti
- Macchine e sistemi impiegati per il controllo del prodotto o del processo, ossia sistemi aventi il fine di assicurare la qualità e la sostenibilità
- Sistemi interattivi, ossia dispositivi utilizzati per l'interazione uomo-macchina e per il miglioramento dell'ergonomia e della sicurezza del posto di lavoro in logica 4.0

2. GLI INVESTIMENTI AGEVOLABILI

I beni immateriali ammessi sono indicati nell'allegato B di cui alla legge n. 232/2016, ed in particolare software, sistemi, piattaforme legate ai processi 4.0, modellazione 3D del processo produttivo, sistemi SCADA, sistemi MES, sistemi CMMS Applicazioni di Artificial Intelligence & Machine Learning.

3. I BENI MATERIALI DI CUI ALL'ALLEGATO A DELLA LEGGE 232/2016

Beni funzionali alla trasformazione tecnologica e digitale delle imprese secondo il modello «Industria 4.0»

Beni strumentali il cui funzionamento è controllato da sistemi computerizzati o gestito tramite opportuni sensori e azionamenti:

- macchine utensili per asportazione,
- macchine utensili operanti con laser e altri processi a flusso di energia (ad esempio plasma, waterjet, fascio di elettroni), elettroerosione, processi elettrochimici,
- macchine e impianti per la realizzazione di prodotti mediante la trasformazione dei materiali e delle materie prime,
- macchine utensili per la deformazione plastica dei metalli e altri materiali,
- macchine utensili per l'assemblaggio, la giunzione e la saldatura,
- macchine per il confezionamento e l'imballaggio,
- macchine utensili di de-produzione e riconfezionamento per recuperare materiali e funzioni da scarti industriali e prodotti di ritorno a fine vita (ad esempio macchine per il disassemblaggio, la separazione, la frantumazione, il recupero chimico),
- robot, robot collaborativi e sistemi multi-robot,
- macchine utensili e sistemi per il conferimento o la modifica delle caratteristiche superficiali dei prodotti o la funzionalizzazione delle superfici,
- macchine per la manifattura additiva utilizzate in ambito industriale,
- macchine, anche motrici e operatrici, strumenti e dispositivi per il carico e lo scarico, la movimentazione, la pesatura e la cernita automatica dei pezzi, dispositivi di sollevamento e manipolazione automatizzati, AGV e sistemi di convogliamento e movimentazione flessibili, e/o dotati di riconoscimento dei pezzi (ad esempio RFID, visori e sistemi di visione e mecatronici),
- magazzini automatizzati interconnessi ai sistemi gestionali di fabbrica.

Tutte le macchine sopra citate devono essere dotate delle seguenti caratteristiche:

- controllo per mezzo di CNC (Computer Numerical Control) e/o PLC (Programmable Logic Controller),
- interconnessione ai sistemi informatici di fabbrica con caricamento da remoto di istruzioni e/o part program,
- integrazione automatizzata con il sistema logistico della fabbrica o con la rete di fornitura e/o con altre macchine del ciclo produttivo,
- interfaccia tra uomo e macchina semplici e intuitive,
- rispondenza ai più recenti parametri di sicurezza, salute e igiene del lavoro.

3. I BENI MATERIALI DI CUI ALL'ALLEGATO A DELLA LEGGE 232/2016

Inoltre, tutte le macchine sopra citate devono essere dotate di almeno due tra le seguenti caratteristiche per renderle assimilabili o integrabili a sistemi cyberfisici:

- sistemi di telemanutenzione e/o telediagnosi e/o controllo in remoto,
- monitoraggio continuo delle condizioni di lavoro e dei parametri di processo mediante opportuni set di sensori e adattività alle derive di processo,
- caratteristiche di integrazione tra macchina fisica e/o impianto con la modellizzazione e/o la simulazione del proprio comportamento nello svolgimento del processo (sistema cyberfisico).

Costituiscono inoltre beni funzionali alla trasformazione tecnologica e/o digitale delle imprese secondo il modello 'Industria 4.0' i seguenti:

- dispositivi, strumentazione e componentistica intelligente per l'integrazione, la sensorizzazione e/o l'interconnessione e il controllo automatico dei processi utilizzati anche nell'ammodernamento o nel revamping dei sistemi di produzione esistenti.

Sistemi per l'assicurazione della qualità e della sostenibilità:

- sistemi di misura a coordinate e no (a contatto, non a contatto, multi-sensore o basati su tomografia computerizzata tridimensionale) e relativa strumentazione per la verifica dei requisiti micro e macro geometrici di prodotto per qualunque livello di scala dimensionale (dalla larga scala alla scala micro-metrica o nano-metrica) al fine di assicurare e tracciare la qualità del prodotto e che consentono di qualificare i processi di produzione in maniera documentabile e connessa al sistema informativo di fabbrica,
- altri sistemi di monitoraggio in process per assicurare e tracciare la qualità del prodotto o del processo produttivo e che consentono di qualificare i processi di produzione in maniera documentabile e connessa al sistema informativo di fabbrica,
- sistemi per l'ispezione e la caratterizzazione dei materiali (ad esempio macchine di prova materiali, macchine per il collaudo dei prodotti realizzati, sistemi per prove o collaudi non distruttivi, tomografia) in grado di verificare le caratteristiche dei materiali in ingresso o in uscita al processo e che vanno a costituire il prodotto risultante a livello macro (ad esempio caratteristiche meccaniche) o micro (ad esempio porosità, inclusioni) e di generare opportuni report di collaudo da inserire nel sistema informativo aziendale, dispositivi intelligenti per il test delle polveri metalliche e sistemi di monitoraggio in continuo che consentono di qualificare i processi di produzione mediante tecnologie additive,
- sistemi intelligenti e connessi di marcatura e tracciabilità dei lotti produttivi e/o dei singoli prodotti (ad esempio RFID - Radio Frequency Identification),
- sistemi di monitoraggio e controllo delle condizioni di lavoro delle macchine (ad esempio forze, coppia e potenza di lavorazione; usura tridimensionale degli utensili a bordo macchina; stato di componenti o sotto-insiemi delle macchine) e dei sistemi di produzione interfacciati con i sistemi informativi di fabbrica e/o con soluzioni cloud,
- strumenti e dispositivi per l'etichettatura, l'identificazione o la marcatura automatica dei prodotti, con collegamento con il codice e la matricola del prodotto stesso in modo da consentire ai manutentori di monitorare la costanza delle prestazioni dei prodotti nel tempo e di agire sul processo di progettazione dei futuri prodotti in maniera sinergica, consentendo il richiamo di prodotti difettosi o dannosi,
- componenti, sistemi e soluzioni intelligenti per la gestione, l'utilizzo efficiente e il monitoraggio dei consumi energetici e idrici e per la riduzione delle emissioni,
- filtri e sistemi di trattamento e recupero di acqua, aria, olio, sostanze chimiche, polveri con sistemi di segnalazione dell'efficienza filtrante e della presenza di anomalie o sostanze aliene al processo o pericolose, integrate con il sistema di fabbrica e in grado di avvisare gli operatori e/o di fermare le attività di macchine e impianti.

3. I BENI MATERIALI DI CUI ALL'ALLEGATO A DELLA LEGGE 232/2016

Dispositivi per l'interazione uomo macchina e per il miglioramento dell'ergonomia e della sicurezza del posto di lavoro in logica «4.0»:

- banchi e postazioni di lavoro dotati di soluzioni ergonomiche in grado di adattarli in maniera automatizzata alle caratteristiche fisiche degli operatori (ad esempio caratteristiche biometriche, età, presenza di disabilità),
- sistemi per il sollevamento/traslazione di parti pesanti o oggetti esposti ad alte temperature in grado di agevolare in maniera intelligente/robotizzata/interattiva il compito dell'operatore,
- dispositivi wearable, apparecchiature di comunicazione tra operatore/operatori e sistema produttivo, dispositivi di realtà aumentata e virtual reality,
- interfacce uomo-macchina (HMI) intelligenti che coadiuvano l'operatore a fini di sicurezza ed efficienza delle operazioni di lavorazione, manutenzione, logistica.

3. I BENI IMMATERIALI DI CUI ALL'ALLEGATO B DELLA LEGGE 232/2016

Beni immateriali (software, sistemi e system integration, piattaforme e applicazioni) connessi a investimenti in beni materiali «Industria 4.0»

- Software, sistemi, piattaforme e applicazioni per la progettazione, definizione/qualificazione delle prestazioni e produzione di manufatti in materiali non convenzionali o ad alte prestazioni, in grado di permettere la progettazione, la modellazione 3D, la simulazione, la sperimentazione, la prototipazione e la verifica simultanea del processo produttivo, del prodotto e delle sue caratteristiche (funzionali e di impatto ambientale) e/o l'archiviazione digitale e integrata nel sistema informativo aziendale delle informazioni relative al ciclo di vita del prodotto (sistemi EDM, PDM, PLM, Big Data Analytics),
- software, sistemi, piattaforme e applicazioni per la progettazione e la ri-progettazione dei sistemi produttivi che tengano conto dei flussi dei materiali e delle informazioni,
- software, sistemi, piattaforme e applicazioni di supporto alle decisioni in grado di interpretare dati analizzati dal campo e visualizzare agli operatori in linea specifiche azioni per migliorare la qualità del prodotto e l'efficienza del sistema di produzione,
- software, sistemi, piattaforme e applicazioni per la gestione e il coordinamento della produzione con elevate caratteristiche di integrazione delle attività di servizio, come la logistica di fabbrica e la manutenzione (quali ad esempio sistemi di comunicazione intra-fabbrica, bus di campo/ fieldbus, sistemi SCADA, sistemi MES, sistemi CMMS, soluzioni innovative con caratteristiche riconducibili ai paradigmi dell'IoT e/o del cloud computing),
- software, sistemi, piattaforme e applicazioni per il monitoraggio e controllo delle condizioni di lavoro delle macchine e dei sistemi di produzione interfacciati con i sistemi informativi di fabbrica e/o con soluzioni cloud,
- software, sistemi, piattaforme e applicazioni di realtà virtuale per lo studio realistico di componenti e operazioni (ad esempio di assemblaggio), sia in contesti immersivi o solo visuali,
- software, sistemi, piattaforme e applicazioni di reverse modeling and engineering per la ricostruzione virtuale di contesti reali,
- software, sistemi, piattaforme e applicazioni in grado di comunicare e condividere dati e informazioni sia tra loro che con l'ambiente e gli attori circostanti (Industrial Internet of Things) grazie ad una rete di sensori intelligenti interconnessi,
- software, sistemi, piattaforme e applicazioni per il dispatching delle attività e l'instradamento dei prodotti nei sistemi produttivi.

3. I BENI IMMATERIALI DI CUI ALL'ALLEGATO B DELLA LEGGE 232/2016

- software, sistemi, piattaforme e applicazioni per la gestione della qualità a livello di sistema produttivo e dei relativi processi,
- software, sistemi, piattaforme e applicazioni per l'accesso a un insieme virtualizzato, condiviso e configurabile di risorse a supporto di processi produttivi e di gestione della produzione e/o della supply chain (cloud computing),
- software, sistemi, piattaforme e applicazioni per industrial analytics dedicati al trattamento ed all'elaborazione dei big data provenienti dalla sensoristica IoT applicata in ambito industriale (Data Analytics & Visualization, Simulation e Forecasting),
- software, sistemi, piattaforme e applicazioni di artificial intelligence & machine learning che consentono alle macchine di mostrare un'abilità e/o attività intelligente in campi specifici a garanzia della qualità del processo produttivo e del funzionamento affidabile del macchinario e/o dell'impianto,
- software, sistemi, piattaforme e applicazioni per la produzione automatizzata e intelligente, caratterizzata da elevata capacità cognitiva, interazione e adattamento al contesto, autoapprendimento e riconfigurabilità (cybersystem),
- software, sistemi, piattaforme e applicazioni per l'utilizzo lungo le linee produttive di robot, robot collaborativi e macchine intelligenti per la sicurezza e la salute dei lavoratori, la qualità dei prodotti finali e la manutenzione predittiva,
- software, sistemi, piattaforme e applicazioni per la gestione della realtà aumentata tramite wearable device,
- software, sistemi, piattaforme e applicazioni per dispositivi e nuove interfacce tra uomo e macchina che consentano l'acquisizione, la veicolazione e l'elaborazione di informazioni in formato vocale, visuale e tattile,
- software, sistemi, piattaforme e applicazioni per l'intelligenza degli impianti che garantiscano meccanismi di efficienza energetica e di decentralizzazione in cui la produzione e/o lo stoccaggio di energia possono essere anche demandate (almeno parzialmente) alla fabbrica,
- software, sistemi, piattaforme e applicazioni per la protezione di reti, dati, programmi, macchine e impianti da attacchi, danni e accessi non autorizzati (cybersecurity),
- software, sistemi, piattaforme e applicazioni di virtual industrialization che, simulando virtualmente il nuovo ambiente e caricando le informazioni sui sistemi cyberfisici al termine di tutte le verifiche, consentono di evitare ore di test e di fermi macchina lungo le linee produttive reali,
- sistemi di gestione della supply chain finalizzata al drop shipping nell'e-commerce,
- software e servizi digitali per la fruizione immersiva, interattiva e partecipativa, ricostruzioni 3D, realtà aumentata,
- software, piattaforme e applicazioni per la gestione e il coordinamento della logistica con elevate caratteristiche di integrazione delle attività di servizio (comunicazione intra-fabbrica, fabbrica-campo con integrazione telematica dei dispositivi on-field e dei dispositivi mobili, rilevazione telematica di prestazioni e guasti dei dispositivi on-field).

4. I REQUISITI TRANSIZIONE 4.0

Il Piano Transizione 4.0 ruota intorno ai fondamentali requisiti dell'interconnessione, dell'integrazione automatizzata e della digitalizzazione, meccanismi idonei a mettere in comunicazione i singoli beni con il sistema informativo aziendale, determinando costanti scambi di informazioni.

Un bene può considerarsi interconnesso quando determina scambi di informazione con i sistemi interni e/o esterni aziendali attraverso mezzi di collegamento basati su standard di indirizzamento internazionalmente riconosciuti.

Il requisito dell'interconnessione dovrà essere necessariamente mantenuto nei due periodi successivi a quello in cui il bene viene interconnesso.

4. I REQUISITI TRANSIZIONE 4.0

Per beneficiare delle agevolazioni, le imprese dovranno dapprima verificare se i beni dispongono delle caratteristiche 4.0, essendo compresi nell'allegato A della legge 232/2016 e, successivamente, se gli stessi assolvono almeno due delle tre funzioni previste dalla legge.

Tali funzioni potrebbero essere già presenti nel bene o potrebbero essere conseguite attraverso specifiche infrastrutture aziendali.

Nel caso in cui il bene non sia in condizioni di assicurare tali funzioni autonomamente, l'impresa dovrà valutare, con l'ausilio dei propri consulenti, l'opportunità di dotarsi delle infrastrutture funzionali allo scambio di informazioni in tempo reale.

5. LA QUANTIFICAZIONE DEL CREDITO BENI MATERIALI 4.0

- Dall'1/1/2023 al 31/12/2025

- fino al 30/6/2026 con
prenotazione entro
31/12/2025

- 20% fino a 2,5 mln

- 10% tra 2,5 e 10 mln

- 5% oltre 10 e fino a
20 mln

- 5% tra 10 e 50 mln
per investimenti PNRR.

5. LA QUANTIFICAZIONE DEL CREDITO BENI IMMATERIALI 4.0

Periodo	Credito
<ul style="list-style-type: none">■ Dall'1/1/2023 al 31/12/2023■ fino al 30/6/2024 con prenotazione entro 31/12/2023	<ul style="list-style-type: none">■ 20% fino a 1 milione di euro
<ul style="list-style-type: none">■ Dall'1/1 al 31/12/2024■ fino al 30/6/2025 con prenotazione entro 31/12/2024	<ul style="list-style-type: none">■ 15% fino a 1 milione di euro
<ul style="list-style-type: none">■ Dall'1/1 al 31/12/2025■ fino al 30/6/2026 con prenotazione entro 31/12/2025	<ul style="list-style-type: none">■ 10% fino a 1 milione di euro

Il credito d'imposta:

- è utilizzabile esclusivamente in compensazione nel modello F24 in 3 quote annuali di pari importo a seguito dell'interconnessione
- è cumulabile con altre agevolazioni che abbiano ad oggetto i medesimi costi a condizione che tale cumulo non porti al superamento del costo sostenuto
- non concorre alla formazione del reddito e della base imponibile IRAP

Il credito d'imposta viene rideterminato nel caso in cui i beni agevolati vengano ceduti a titolo oneroso o destinati a strutture produttive ubicate all'estero entro il 31 dicembre del secondo anno successivo a quello di interconnessione.

Il maggior credito d'imposta eventualmente già utilizzato dovrà essere riversato entro il termine per il versamento a saldo dell'imposta sui redditi dovuta per il periodo d'imposta in cui si verificano le suddette ipotesi, senza applicazione di sanzioni e interessi.

8. IL REGIME SANZIONATORIO

Qualora sia accertata l'indebita fruizione, anche parziale, del credito d'imposta, l'Agenzia delle Entrate provvede al recupero del relativo importo, maggiorato di interessi e sanzioni nella misura di legge.

In particolare si evidenzia che:

In caso di utilizzo del credito di imposta in misura superiore a quella spettante, risulta applicabile la sanzione pari al 30% del credito utilizzato (art. 13, c. 4, d.lgs n. 471/1997). In tal caso, il termine di accertamento è di 5 anni.

Qualora, invece, sia utilizzato in compensazione un credito di imposta inesistente, è applicata la sanzione dal 100 al 200% della misura del credito stesso (art. 13, c. 5, d.lgs n. 471/1997). In tal caso, il termine di accertamento è di 8 anni.

9. GLI ADEMPIMENTI PREVISTI DALLA NORMATIVA GLI ONERI DOCUMENTALI

- La documentazione idonea a dimostrare l'effettivo sostenimento e la corretta determinazione dei costi agevolabili consegue all'indicazione su ciascuna fattura della specifica annotazione relativa alla disposizione normativa
- I soggetti che si avvalgono del credito d'imposta sono tenuti a conservare, pena la revoca del beneficio, la documentazione idonea a dimostrare l'effettivo sostenimento dei costi agevolabili.
- La Dichiarazione sostitutiva di atto notorio per investimenti $4.0 \leq 300.000$ euro
- La Perizia tecnica asseverata o attestato di conformità per investimenti $4.0 > 300.000$ euro, redatta da un ingegnere o perito industriale iscritto nel relativo albo professionale
- Quadro RU Modello Redditi: indicazione del periodo d'imposta di effettuazione dell'investimento e, in quelle relative ai periodi di imposta successivi fino a quando se ne conclude l'utilizzo
- Comunicazione al Mise Investimenti 4.0 da effettuare entro il termine del Modello Redditi

Si ipotizzi una piccola impresa che, nel 2023, effettua investimenti in beni materiali strumentali nuovi 4.0 per complessivi 800.000 euro + IVA.

PIANO TRANSIZIONE 4.0

L'impresa beneficerà di un credito di imposta del 20%, pari a 160.000 euro.

Costi sostenuti	Credito di imposta	%
800.000	160.000	20%, non imponibile IRPEF, IRES, IRAP

CREDITO D'IMPOSTA MEZZOGIORNO – BONUS SUD

L'impresa beneficerà di un credito di imposta del 45%, pari a 360.000 euro.

Costi sostenuti	Credito di imposta	%
800.000	360.000	45%, imponibile IRPEF, IRES, IRAP

Totale agevolazione		
Costi sostenuti	Credito di imposta	%
800.000	520.000	65%

IL CREDITO D'IMPOSTA SULLE SPESE DI R&S, INNOVAZIONE TECNOLOGICA, DESIGN ED IDEAZIONE ESTETICA

IL CREDITO D'IMPOSTA SULLE SPESE DI R&S, INNOVAZIONE TECNOLOGICA, DESIGN ED IDEAZIONE ESTETICA

1. Il requisito soggettivo
2. Gli investimenti agevolabili
3. Il credito d'imposta R&S nel Mezzogiorno
4. Le modalità di fruizione del credito
5. Gli adempimenti previsti dalla normativa

1. REQUISITO SOGGETTIVO

Il credito d'imposta è previsto dal Piano Transizione 4.0 per incrementare e promuovere gli investimenti in R&S, innovazione tecnologica, design ed ideazione estetica.

I beneficiari sono i medesimi previsti dal Piano Transizione 4.0 relativamente agli investimenti in beni strumentali materiali e immateriali.

Pertanto, sono applicabili le medesime condizioni di esclusione.

2. GLI INVESTIMENTI AGEVOLABILI

Per le attività di **ricerca industriale e sviluppo sperimentale** in campo scientifico e tecnologico, è previsto un credito d'imposta pari al **10%** degli investimenti effettuati, entro il limite massimo annuale di 5 milioni di euro, **fino al 31 dicembre 2031**.

Per le attività di **innovazione tecnologica**, è previsto un credito d'imposta pari al **10%** degli investimenti effettuati entro il limite massimo annuale di 2 milioni di euro, **fino al 31 dicembre 2023**. **Dal 2024 al 31 dicembre 2025, il credito d'imposta è riconosciuto in misura pari al 5%**.

Per gli investimenti **green**, il limite massimo annuo di investimenti ammissibili è di 4 milioni di euro.

Per le attività di **design ed ideazione estetica**, il credito d'imposta è riconosciuto, fino al periodo d'imposta in corso **al 31 dicembre 2023**, in misura pari al **10%** degli investimenti effettuati, nel limite massimo annuale di 2 milioni di euro. **Dal 2024 al 31 dicembre 2025, il credito d'imposta è riconosciuto in misura pari al 5%**.

2. GLI INVESTIMENTI AGEVOLABILI

Le attività di R&S agevolabili sono costituite dalle spese di ricerca fondamentale, ricerca industriale e sviluppo sperimentale in campo scientifico o tecnologico.

Le spese ammissibili devono riguardare:

- personale impegnato direttamente nella produzione
- contratti di R&S, innovazione tecnologica, design ed ideazione estetica
- servizi di consulenza
- costi per materiali e forniture
- quote di ammortamento relative all'acquisto di privative industriali da terzi

3. IL CREDITO DI IMPOSTA R&S NEL MEZZOGIORNO

La Legge di Bilancio 2023 ha confermato, per l'esercizio 2023, il credito d'imposta Ricerca e Sviluppo nel Mezzogiorno, originariamente disposto dalla Legge 178/2020, che prevede un'agevolazione esclusivamente dedicata alle Pmi del Sud Italia.

Le imprese delle Regioni Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia, Molise, Sardegna e Abruzzo possono quindi usufruire di un credito d'imposta complessivo pari:

- al 25% per le grandi imprese
- al 35% per le medie imprese
- al 45% per le piccole imprese

Il credito d'imposta:

- è utilizzabile in compensazione attraverso il modello F24 in tre quote annue di pari importo, a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in cui si sono sostenute le spese
- è cumulabile con altre agevolazioni a condizione che tale cumulo non superi il costo sostenuto
- non concorre alla formazione del reddito e della base imponibile IRAP

5. GLI ADEMPIMENTI PREVISTI DALLA NORMATIVA

- Il credito d'imposta dev'essere indicato nel quadro RU della dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta in cui sono state sostenute le spese e in quelle relative ai periodi d'imposta successivi fino a quando se ne conclude l'utilizzo.
- Ai fini del riconoscimento del credito d'imposta, l'effettivo sostenimento delle spese deve risultare da apposita certificazione rilasciata dal soggetto incaricato della revisione legale dei conti.
- Per le imprese non obbligate alla revisione legale dei conti, le spese per adempiere all'obbligo di certificazione sono riconosciute in aumento del credito d'imposta per un importo non superiore a 5.000 euro.
- Comunicazione al Mise Investimenti 4.0 da effettuare entro il termine del Modello Redditi.

5. GLI ADEMPIMENTI PREVISTI DALLA NORMATIVA

Le imprese sono tenute a redigere e conservare una relazione tecnica asseverata che illustri le finalità, i contenuti e i risultati delle attività svolte in ciascun periodo d'imposta in relazione ai progetti o ai sotto progetti in corso di realizzazione.

Tale relazione deve essere controfirmata dal rappresentante legale dell'impresa.

Per le attività commissionate a soggetti terzi, la relazione deve essere redatta e rilasciata all'impresa dal soggetto commissionario che esegue le attività.

Si ipotizzi una piccola impresa che, nel 2023, effettua investimenti in R&S per complessivi 200.000 euro + IVA.

PIANO TRANSIZIONE 4.0

L'impresa beneficerà di un credito di imposta del 10%, pari a 20.000 euro.

Costi sostenuti	Credito di imposta	%
200.000	20.000	10%, non imponibile IRPEF, IRES, IRAP

CREDITO D'IMPOSTA MEZZOGIORNO – BONUS SUD

L'impresa beneficerà di un credito di imposta di un ulteriore 35%, pari a 70.000 euro.

Costi sostenuti	Credito di imposta	%
200.000	70.000	35%, non imponibile IRPEF, IRES, IRAP

Totale agevolazione		
Costi sostenuti	Credito di imposta	%
200.000	90.000	45%